

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 24-1740

DGR n. 6 - 1302 del 13.04.2015 "Approvazione calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e relative istruzioni operative supplementari. Modifica periodi dell'esercizio attività venatoria alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

"1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia;

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

vista la DGR n. 6 – 1302 del 13 aprile 2015 di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e le relative istruzioni operative supplementari;

considerato che, in ordine al periodo dell'esercizio dell'attività venatoria, alcuni Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) hanno richiesto ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 157/1992 e s.m.i., la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio alle specie migratorie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia da appostamento temporaneo, rispetto a quelli previsti dal calendario venatorio, così come riportate nelle schede allegate alla presente deliberazione;

dato atto che il calendario venatorio demanda alla Giunta regionale la possibilità di modificare i termini del periodo dell'esercizio dell'attività venatoria alle specie di cui sopra, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 157/1992 e s.m.i., a far data dal 1 settembre e fino al 31 gennaio, nel rispetto del medesimo calendario venatorio;

considerato che i nuovi termini richiesti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 18, comma 1 della citata legge 157/1992 e s.m.i.;

considerato che in ordine al calendario venatorio e ai periodi proposti per l'esercizio venatorio alle citate specie migratorie, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) si è espresso con nota n. 14104/T-A11 del 30.3.2015, senza formulare osservazioni in quanto questi ultimi "appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente";

viste le richieste dei Comitati di gestione dell'ATC BI1, ATC TO3 e ATC AT1 pervenute in merito (agli atti presso il Settore competente);

dato atto che il calendario venatorio demanda alla Giunta regionale la possibilità di modificare i termini del periodo dell'esercizio dell'attività venatoria ad alcune specie;

ritenuto di autorizzare la modifica dei periodi per l'esercizio venatorio come richiesto dai Comitati di gestione degli ATC;

dato atto che le specie di cui al presente provvedimento non rientrano tra quelle oggetto dell'ordinanza del TAR Piemonte (Sezione Seconda) n. 203/2015 del 9 luglio 2015;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, per la stagione venatoria 2015/2016 negli Ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui in premessa, le modifiche al periodo per l'esercizio dell'attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo, come riportate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ANTICIPO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPENSORI ALPINI (CA)
STAGIONE VENATORIA 2015/2016**

A.T.C.	ANTICIPO APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA
ATC BI 1	apertura nelle giornate del 2, 5, 6, 9,12, 13, 16,19, 20, 23, 26 e 27 settembre 2015 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia	chiusura dell'attività venatoria al 30/12/2015 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia
ATC TO 3	apertura nelle giornate del 2, 5, 6, 9,12, 13, 16,19, 20, 23, 26 e 27 settembre 2015 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia	chiusura dell'attività venatoria al 30/12/2015 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia
ATC AT 1	apertura nelle giornate del 2, 5, 6, 9,12 e il 13 settembre 2015 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia	chiusura dell'attività venatoria al 30/12/2015 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.